CAMERA DEI DEPUTATI N. 1736

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FOSCHI

Presentata il 23 luglio 1969

Limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo dei sanitari degli ospedali psichiatrici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge sulle « provvidenze per l'assistenza psichiatrica » 18 marzo 1968, n. 431, equipara gli ospedali psichiatrici agli ospedali di prima categoria; ma, per quanto attiene allo stato giuridico del personale sanitario, al suo trattamento economico, di previdenza, di assistenza e di quiescenza, conferma al quinto comma dell'articolo 2 il mantenimento in vigore delle norme dettate dalla legge 14 febbraio 1904, n. 36 e dal regio decreto 16 agosto 1909, n. 625.

Altra legge, la 7 maggio 1965, n. 459, dispone che ufficiali sanitari e medici condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore di detta legge, purché ammessi in carriera entro il 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, siano trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni e comunque non oltre il 70° anno di età.

In conseguenza di ciò, direttori e primari degli ospedali psichiatrici dipendenti da enti pubblici, nonché altri sanitari degli stessi ospedali, verrebbero collocati a riposo inesorabilmente al compimento del 65° anno di età, mentre i loro colleghi degli ospedali comuni e quelli dipendenti da amministrazioni comunali, in virtù, gli uni della legge 10 maggio 1964, n. 336, gli altri della legge 7 maggio 1965, n. 459, verrebbero praticamente trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

A prima vista sembra che nessuna obiezione di carattere giuridico possa essere mossa circa la disparità di trattamento, in ossequio al principio consolidato in dottrina e in giurisprudenza che per una medesima categoria di dipendenti da enti pubblici possono aversi, in materia di rapporto di impiego, trattamenti diversi, in riferimento alla differente natura e alla particolare autonomia che può avere l'ente con il quale è stato instaurato e sussiste il rapporto medesimo.

Ma, se – come avviene allorché si entra approfonditamente nell'esame del merito di una norma che deroga da un criterio generale, e *questo è il contenuto proprio* delle ridette leggi 10 maggio 1964, n. 366, (vedere articolo 6) e 7 maggio 1965, n. 459, che statuiscono in deroga al limite ordinario di età, posto al 65° anno – andiamo a ricercare e individuiamo il motivo che ha dettato le norme e che viene a costituirne, per la finalità sociale cui sono dirette, la loro ragion d'essere, ci rendiamo conto che il criterio dottrinale e giurisprudenziale sopra riportato, nella fattispecie concreta, deve cedere il passo al principio costituzionale di uguaglianza.

Infatti, pur trattandosi di rapporti di impiego con enti diversi, non sono le caratteristiche relative alla natura, alle finalità e all'autonomia di essi enti che devono essere prese in prevalente considerazione, ma l'eguaglianza delle prestazioni, l'identità della funzione, la comunanza delle finalità pratiche; insomma, i veri e propri diritti soggettivi dei sanitari, connessi e a un tempo derivanti dall'esercizio della professione.

A noi sembra, perciò, che i sanitari possano – entro certi limiti –, a seconda dell'ente alle cui dipendenze svolgono il proprio servizio, avere una diversa disciplina giuridica e un diverso trattamento economico, con tutte le conseguenti implicazioni; ma, per quanto attiene al collocamento a riposo, riteniamo utile nell'interesse della società e doveroso verso i soggetti interessati porre un limite comune.

È del resto, quanto avviene per le varie magistrature dello Stato – ordinaria, amministrativa e militare, – che hanno ordinamento autonomo, ciascuna diverso rispetto all'altra, ma eguale limite di età, a 70 anni, e, invero, anche una equiparazione agli effetti economici, che non sarebbe auspicabile né giusta per i sanitari, a motivo delle differenziazioni tra gli enti da cui dipendono.

Infine, onorevoli colleghi, vorremmo richiamare la vostra attenzione – senza trattenerla sulla ovvia considerazione che un medico, sia o non sia direttore o primario, di ospedale comune o specializzato, può dare la sua attività e porre a disposizione la propria esperienza validamente oltre i 65 anni – sui bisogni pratici e attuali che la presente proposta di legge intende appagare, tanto in relazione all'accrescimento delle attività assistenziali ospedaliere e al conseguente necessario ampliamento degli organici dei sanitari, prevedibili per effetto degli indirizzi della nuova legge psichiatrica, quanto sulla opportunità di evitare che ingiusti trattamenti sperequativi mettano in crisi un importante settore di tutela della salute pubblica.

Per tutto ciò che precede, confidiamo che la presente proposta di legge, predisposta avendo a cuore l'interesse della società e delle istituzioni sanitarie, abbia il conforto dell'approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I direttori, i primari, i direttori di farmacia degli ospedali psichiatrici dipendenti da enti pubblici, che siano in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

ART. 2.

I sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio di ruolo presso gli ospedali psichiatrici dipendenti da enti pubblici possono essere collocati a riposo, a domanda o d'ufficio, quando abbiano compiuto 40 anni di servizio effettivamente prestato presso detti enti.

Dal computo dei 40 anni sono esclusi i servizi utili, ancorché siano stati riscattati.

Se i 40 anni di servizio verranno completati dopo il 65° anno di età, i predetti sanitari saranno trattenuti in servizio per il tempo necessario e, comunque, non oltre il compimento del 70° anno di età.